

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro X - Esecuzione Titolo IV - Casellario giudiziale

Art. 685 Uffici del casellario giudiziale (Abrogato)

[1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.]